



**ICT Berufsbildung**  
**Formation professionnelle**  
**Formazione professionale**

---

ICT-Formazione professionale Svizzera

## REGOLAMENTO

per

**l'esame di professione di ICT-Application Development Specialist<sup>1</sup>**

del **24 AGO. 2023**

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

#### **1.2 Profilo professionale**

##### **1.21 Campo d'attività**

Le applicazioni orientate all'utente sono elementi centrali per la digitalizzazione del mondo del lavoro e di altri settori. Gli ICT-Application Development Specialists sono le forze trainanti di questo sviluppo e quindi molto richiesti in tutti i settori: dallo sviluppo e la manutenzione di applicazioni web o mobile, allo sviluppo back-end o all'impiego di architetture software. In genere sono impiegati come professionisti o senior developer assumendosi la responsabilità della guida tecnica dei team.

---

<sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

La realtà professionale degli ICT-Application Development Specialists è spesso caratterizzata dalla collaborazione con team dinamici, da contesti mutevoli e persone diverse. Il lavoro sulle applicazioni si svolge spesso in vari responsabili per lo sviluppo di diverse varianti di implementazione, che devono essere coordinati durante tutto il processo. Inoltre, vengono stabiliti principi comuni per lo sviluppo (p. es. tipi di progetti o code standards), con lo scopo di garantire un prodotto finale coerente. Gli ICT-Application Development Specialists sono quindi in contatto con diverse persone, devono rispondere alle loro richieste ed esigenze e coordinarle tra loro. Operano in una rete eterogenea di altri sviluppatori, analisti aziendali, architetti ICT, product owner, scrum master, product manager, clienti e partner. A seconda dell'azienda, lavorano anche con team internazionali.

## 1.22 Principali competenze operative

Gli ICT-Application Development Specialists guidano e supportano i team da un punto di vista tecnico e li mettono in condizione di operare. A tal fine, si informano sulle tecnologie e le tendenze attuali, sviluppano idee, determinano procedure di sviluppo, sviluppano le conoscenze tecniche del team e controllano la qualità e la validità della documentazione tecnica. Inoltre, coordinano team attivi in diversi luoghi e team ad hoc e assumono un ruolo di mediazione in caso di disaccordi o conflitti interni.

Gli ICT-Application Development Specialists sono responsabili delle architetture software utilizzate nel processo di sviluppo, in quanto le progettano, le documentano, le valutano e le controllano.

Il compito centrale degli ICT-Application Development Specialists è lo sviluppo e la gestione delle applicazioni. Ciò comprende, oltre all'implementazione concreta di applicazioni complesse, anche lo sviluppo programmatico e la definizione di criteri e specifiche rilevanti. Tra le altre cose, definiscono modelli di test, approcci metodici e standard per i codici nonché per i processi di spedizione. Nell'implementazione vera e propria, sviluppano applicazioni complesse sulla base di tipi di progetti e principi di sviluppo, integrano interfacce utente, implementano meccanismi di sicurezza, effettuano migrazioni di piattaforme e adattano le applicazioni per la gestione su nuove piattaforme di esecuzione.

Gli ICT-Application Development Specialists sono specializzati in uno dei seguenti campi: front-end, mobile, back-end o data engineering.

Gli ICT-Application Development Specialists specializzati in «front-end» progettano applicazioni client e/o web e le implementano sulla base delle specifiche del progetto e della tecnologia impiegata. L'obiettivo è sviluppare un'applicazione client o web facile da usare e ben integrata, con una chiara archiviazione dei dati e una velocità di caricamento ottimizzata.

Gli ICT-Application Development Specialists specializzati in «mobile» progettano applicazioni mobili e le implementano sulla base delle specifiche del progetto e della tecnologia utilizzata. L'obiettivo è sviluppare un'applicazione mobile facile da usare e ben integrata, che acceda alle interfacce native e ai sensori del dispositivo nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati.

Gli ICT-Application Development Specialists specializzati in «back-end» progettano nuove applicazioni back-end e le implementano. Inoltre, si occupano della manutenzione, dell'adattamento e del monitoraggio di quelle già esistenti.

L'obiettivo è permettere l'archiviazione e il backup dei dati, nonché il relativo accesso.

Gli ICT-Application Development Specialists specializzati in «data engineering» sviluppano modelli di dati progettuali, logici e fisici e trasformano i dati. L'obiettivo è creare un'infrastruttura con cui le aziende possano gestire e utilizzare grandi volumi di dati in modo sicuro, efficiente ed efficace.

#### 1.23 Esercizio della professione

Lo sviluppo di applicazioni è caratterizzato da un elevato grado di complessità, ad esempio per quanto riguarda le dipendenze e le interazioni tra varie applicazioni e tecnologie. Inoltre, gli ICT-Application Development Specialists si trovano spesso di fronte a sfide concettuali e tecniche, ad esempio quando i tipi di progetti, gli standard, i principi di sviluppo e i processi aziendali sono in contraddizione tra loro. Pertanto, dispongono di una spiccata capacità di astrazione, un approccio analitico e una visione sistemica. Valutano vantaggi e svantaggi a seconda della situazione e adattano in modo flessibile idee e schemi a problemi diversi. In questo modo, riescono a gestire le sfide derivanti dalla complessità e dalle incongruenze e a sviluppare applicazioni innovative e al passo con i tempi.

Le tecnologie nel campo di attività degli ICT-Application Development Specialists sono in costante evoluzione e modificano continuamente le possibilità e gli standard nello sviluppo di applicazioni. Gli ICT-Application Development Specialists seguono attivamente questi cambiamenti e si contraddistinguono per un pensiero e un'azione innovativi. Trovano un buon equilibrio tra opzioni collaudate e nuove, tecnologicamente avanzate ma non testate.

Anche la sicurezza nell'archiviazione e nell'elaborazione dei dati è influenzata dalla trasformazione digitale: le norme legali, le condizioni quadro e le possibilità tecnologiche sono in costante evoluzione. Di conseguenza, la sicurezza svolge un ruolo centrale nello sviluppo delle applicazioni. Gli ICT-Application Development Specialists si tengono informati sulle innovazioni e sono consapevoli di eventuali rischi. Coordinano i requisiti rilevanti con le persone o i dipartimenti coinvolti. Inoltre, sensibilizzano alla sicurezza all'interno dell'azienda e i collaboratori.

Oltre a una solida conoscenza tecnica, gli ICT-Application Development Specialists dispongono di buone competenze sociali per la conduzione tecnica e il supporto di team e altri attori coinvolti. Si preoccupano di comunicare in modo chiaro e appropriato per il gruppo target, di comprendere le diverse prospettive e di affrontare le incertezze dei colleghi del team. Promuovono uno scambio attivo e una cultura del feedback costruttivo.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Oggi praticamente nessun settore economico, processo aziendale o prodotto può fare a meno delle risorse ICT. La diffusione di tali servizi nel mondo lavorativo rende il settore professionale degli informatici uno dei più importanti. Gli ICT-Application Development Specialists assumono un ruolo decisivo nello sviluppo di nuovi servizi e prodotti e nella trasformazione dei modelli commerciali esistenti e ne garantiscono il funzionamento. Soddisfano le esigenze dei clienti sviluppando in modo sofisticato i software come collegamento tra prodotto e utente. Così facendo, aprono una serie di possibilità con l'aiuto di nuove tecnologie e accedono a interfacce di accesso e sensori nativi del dispositivo per rendere l'esperienza del cliente la migliore possibile. Nello sviluppo delle applicazioni, perseguono approcci per diminuire la quantità di energia e di risorse consumate nell'uso del software. In questo modo, non solo riducono i costi delle aziende, ma contribuiscono anche a raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici della Svizzera.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- ICT-Formazione professionale Svizzera

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di due anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;

- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare i compiti amministrativi a una segreteria.

### 2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## 3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

### 3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio di iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### 3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) una copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n°. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato federale di capacità come Informatico AFC e può attestare almeno due anni di esperienza professionale nel campo dello sviluppo di piattaforme;

oppure

b) è in possesso di un altro attestato federale di capacità nel campo professionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e può attestare almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dello sviluppo di piattaforme;

oppure

c) è in possesso di un attestato federale di capacità o una delle seguenti qualifiche e può attestare almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo dello sviluppo di piattaforme:

- a. maturità liceale;
- b. maturità specializzata;
- c. maturità professionale;
- d. o una qualifica equivalente.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

#### **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

##### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 25 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco. La prima parte dell'esame può essere svolta in inglese.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

##### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

##### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

#### 4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

#### 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

### 5. ESAME

#### 5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro pratico individuale (LPI)	Lavoro di progetto scritto Presentazione del LPI e discussione tecnica orale	preparato in anticipo 60 min	60 %
2 Sviluppo e architettura	Caso di studio e mini-case, scritto	240 min	20 %
3 Gestione tecnica e innovazione	Critical incidents orale	60 min	20 %
Totale		360 min	

Lo scopo del tipo d'esame è attestare le competenze operative, fornire prestazioni di trasferimento e far emergere la relazione tra teoria e pratica.

### **Parte d'esame 1: Lavoro pratico individuale (LPI)**

In questa parte dell'esame, i candidati sviluppano un'applicazione sulla base di una domanda o di un problema reale del loro contesto professionale. Documentano il loro lavoro in modo comprensibile creando innanzitutto una descrizione del lavoro con i requisiti da soddisfare. La descrizione dell'incarico, il lavoro di sviluppo e la documentazione possono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese.

I candidati presentano il loro lavoro di progetto sotto forma di demo di sistema, durante il quale mostrano il funzionamento dell'applicazione con le features e le funzioni implementate. Successivamente si svolge una discussione tecnica su vari aspetti del lavoro di sviluppo e sugli argomenti correlati. I candidati devono giustificare il loro approccio in modo comprensibile e rispondere alle relative domande. La presentazione e la discussione tecnica possono essere condotte in una lingua ufficiale o in inglese.

Vengono esaminati i campi di competenze operative A, C e D e i campi di competenze operative specifici.

Gli ulteriori requisiti formali e di contenuto del lavoro di progetto sono indicati nelle linee guida del presente regolamento d'esame.

### **Parte d'esame 2: Sviluppo e architettura**

Sulla base di situazioni verosimili, i candidati dimostrano di essere in grado di affrontare problemi complessi in relazione alla progettazione e all'implementazione di architetture software in modo efficiente e incentrato sulle esigenze.

Vengono esaminati i campi di competenze operative da A a D.

### **Parte d'esame 3: Gestione tecnica e innovazione**

Questa parte dell'esame si concentra su situazioni lavorative ostiche o problematiche nel contesto dei compiti dirigenziali e delle innovazioni degli ICT-Application Development Specialists.

Sulla base di una situazione di partenza, il candidato spiega le possibilità d'intervento e fornisce motivazioni convincenti per l'opzione prioritaria.

Viene esaminato il campo di competenze operative A.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.
- 5.2 **Requisiti per l'esame**
- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva è uguale o superiore a 4.0;
- b) la nota della parte d'esame 1 non è inferiore a 4.0;
- c) le note delle parti d'esame 2 e 3 non sono inferiori a 3.0;
- d) al massimo una nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

## 6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## 7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

### 7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **ICT-Application Development Specialist con attestato professionale federale**
- **ICT-Application Development Specialist mit eidgenössischem Fachausweis**
- **ICT-Application Development Specialist avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **ICT-Application Development Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### 7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### 7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>3</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base, la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 21 febbraio 2012 concernente l'esame di professione per gli indirizzi professionali informatica / informatico in sviluppo delle applicazioni TIC e mediamatica / mediamatico è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

I ripetenti che non hanno superato l'esame in base al regolamento previgente del 21 febbraio 2012 per gli indirizzi professionali informatica / informatico in sviluppo delle applicazioni TIC e mediamatica / mediamatico possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro la fine del 2024.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

---

<sup>3</sup> « Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr » (in francese e tedesco).

10. EMANAZIONE

Berna, 21 agosto 2023

ICT-Formazione professionale Svizzera



Andreas W. Kaelin  
Presidente



Serge Frech  
Direttore

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 24 AGO. 2023

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Direttore supplente  
Capodivisione Formazione professionale e continua